

**Oggetto: ALIMENTI/INTEGRATORI ALIMENTARI – Campionamento e controllo di micotossine e tossine vegetali**

Per opportuna informazione segnaliamo che in Gazzetta Ufficiale europea, serie L del 15 dicembre 2023, sono stati pubblicati i seguenti regolamenti:

- *Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione del 14 dicembre 2023 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 401/2006.*
- *Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2783 della Commissione, del 14 dicembre 2023, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di tossine vegetali negli alimenti e che abroga il regolamento (UE) 2015/705.*

**Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782**

Il regolamento (UE) 2023/915<sup>1</sup> (ex. Reg. (CE) n. 1881/2006) stabilisce i tenori massimi di alcune micotossine (aflatossine, ocratossina A, patulina, deossinivalenolo, zearalenone, fumonisine e citrinina) e degli sclerozi della *Claviceps* spp. in taluni prodotti alimentari.

Con il regolamento (CE) n. 401/2006<sup>2</sup> la Commissione europea ha stabilito i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari.

I criteri di rendimento analitico per le micotossine stabiliti nel suddetto provvedimento sono stati ora aggiornati sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili al laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le micotossine e le tossine vegetali.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione del 25 aprile 2023 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119/103 del 5.5.2023).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione del 23 febbraio 2006 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70/12 del 9.3.2006).



Il campionamento per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti dovrà essere effettuato conformemente ai metodi illustrati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782.

Nell'allegato I sono incluse le procedure di campionamento per i seguenti alimenti:

- A. Cereali, semi oleosi diversi dalle arachidi, prodotti a base di cereali e prodotti a base di semi oleosi diversi dai prodotti a base di arachidi.
- B. Frutta secca e prodotti derivati/trasformati ad eccezione dei fichi secchi.
- C. Fichi secchi e prodotti derivati/trasformati.
- D. Arachidi, semi di albicocca, frutta a guscio e spezie essiccate con particelle di grandi dimensioni e prodotti derivati/trasformati.
- E. Spezie essiccate ad eccezione delle spezie essiccate con particelle di grandi dimensioni e delle spezie in polvere.
- F. Latte e prodotti a base di latte, formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e formule per bambini nella prima infanzia.
- G. Caffè, prodotti a base di caffè, cacao, prodotti a base di cacao, radice di liquirizia e prodotti a base di liquirizia.
- H. Bevande.
- I. Prodotti trasformati solidi a base di ortofrutticoli.
- J. Alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
- K. Oli vegetali.
- L. Integratori alimentari, polline e prodotti a base di polline.
- M. Erbe essiccate, infusioni di erbe (prodotto essiccato), tè (prodotto essiccato) e spezie in polvere
- N. Partite molto grandi o partite immagazzinate o trasportate con modalità che non permettono il prelievo di campioni da tutta la partita.

Rispetto ai prodotti alimentari inclusi nell'Allegato I del Reg. (CE) n. 401/2006, nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782, che andrà a sostituirlo, le categorie alimentari sono maggiormente definite.

Ad esempio per quanto riguarda le spezie, prima incluse in un'unica categoria (punto E del Reg. (CE) n. 401/2006), il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 le



ha distinte in tre differenti categorie, per le quali quindi sono state stabilite diverse procedure di campionamento a seconda della dimensione delle particelle, se di grandi o medie dimensioni oppure quando le spezie si presentano in forma polverizzata.

Sempre in relazione al campionamento, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 ha istituito una nuova categoria che comprende, oltre alle spezie in polvere, erbe essiccate, infusioni di erbe (prodotto essiccato) e tè (prodotto essiccato), alimenti non contemplati dal Reg. (CE) n. 401/2006, mentre la categoria degli integratori alimentari, che prima includeva solo i prodotti a base di riso fermentato con il lievito rosso *Monascus purpureus*, ora comprende tutti gli integratori alimentari, qualunque sia la loro composizione, il polline e i prodotti a base di polline.

Qualora un alimento non possa essere classificato in una delle categorie di alimenti per le quali è stata stabilita una precisa procedura di campionamento nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782, la procedura di campionamento potrà essere determinata tenendo conto delle dimensioni delle particelle di tale alimento o della similarità di tale alimento con uno dei prodotti inclusi nel suddetto allegato.

Qualora, invece, un alimento non possa essere classificato in nessuna delle categorie di alimenti di cui all'allegato I e a condizione che vi siano prove del fatto che le micotossine sono in esso distribuite in modo omogeneo, tale alimento potrà essere sottoposto a campionamento utilizzando la procedura di cui all'allegato, parte B, del regolamento (CE) n. 333/2007<sup>3</sup>.

La preparazione dei campioni e i metodi di analisi utilizzati per il controllo dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari dovranno rispettare invece i criteri illustrati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782.

Con il **regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782**, che **si applicherà a decorrere dal 1° aprile 2024**, il regolamento (CE) n. 401/2006 si intende abrogato.

Al fine di concedere ai laboratori di controllo il tempo sufficiente per attuare le nuove disposizioni introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782, garantire la continuità nell'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività normative in materia di tenori massimi di micotossine e concedere il tempo sufficiente per la nuova validazione dei metodi di analisi, **i metodi analitici validati**

---

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione del 28 marzo 2007 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 88/29 del 29.3.2007).



**prima del 1° aprile 2024 potranno continuare ad essere utilizzati fino al 1° gennaio 2029, fatte salve le prescrizioni specifiche di cui all'allegato II, punto 4.3, del regolamento (CE) n. 401/2006.**

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 entrerà in vigore il 4 gennaio 2024.

### **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2783**

Il regolamento (UE) 2023/915 stabilisce tenori massimi per alcune tossine vegetali (acido erucico, alcaloidi tropanici, acido cianidrico, alcaloidi pirrolizidinici, alcaloidi oppiacei ed equivalenti di delta-9-tetraidrocannabinolo) in taluni prodotti alimentari.

Il campionamento di un alimento è un procedimento che contribuisce in maniera cruciale alla precisione della determinazione dei tenori di tossine vegetali in una determinata partita, in cui tali tossine possono essere distribuite in modo eterogeneo.

Fino ad oggi, tranne per l'acido erucico, per il quale con il regolamento (UE) 2015/705<sup>4</sup> la Commissione europea ha stabilito i metodi di campionamento e i criteri di rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di questo contaminante negli alimenti, per le altre tossine vegetali, disciplinate dal regolamento (UE) 2023/915, non sono mai state decise specifiche procedure di campionamento.

Nella parte II dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2783, la Commissione ha disposto che **per il campionamento degli alimenti ai fini del controllo dei tenori di tossine vegetali si applicano i metodi di campionamento di cui all'allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782**, tranne per il campionamento delle patate e dei prodotti a base di patate (glicocalcoidi) e del miele (alcaloidi pirrolizidinici) cui si applicherà l'allegato, parte B, del regolamento (CE) n. 333/2007.

La preparazione dei campioni e i metodi di analisi utilizzati per il controllo dei tenori di tossine vegetali nei prodotti alimentari dovranno rispettare invece i criteri elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2783.

Poiché i metodi di campionamento e i criteri di rendimento analitico stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2783 sono adeguati anche per il controllo

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2015/705 della Commissione del 30 aprile 2015 che stabilisce i metodi di campionamento e i criteri di rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli alimenti e che abroga la direttiva 80/891/CEE della Commissione (GU L 113/29 del 1.5.2015).



dell'acido erucico negli alimenti, a fini di semplificazione il regolamento (UE) 2015/705 è abrogato.

**Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2783** entra in vigore il 4 gennaio 2024, ma **si applicherà a decorrere dal 1° aprile 2024.**

Anche in questo caso, al fine di concedere ai laboratori di controllo il tempo sufficiente per ottemperare alle nuove prescrizioni introdotte dal questo nuovo provvedimento, garantire la continuità nell'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività normative in materia di tenori massimi di tossine vegetali e concedere il tempo sufficiente per la nuova validazione dei metodi di analisi, **i metodi di analisi validati prima del 1° aprile 2024 potranno continuare ad essere utilizzati fino al 1° luglio 2028, anche se non rispettano tutte le prescrizioni specifiche di cui all'allegato II, punto 4.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2783.**

Rimanendo a disposizione per qualunque ulteriore informazione si rendesse necessaria, porgiamo molti cordiali saluti.

Marinella Trovato